

MILANO
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

Aggiornamento Dati per Agenti d'Affari in Mediazione
iscritti alla data del 12 maggio 2012
nell'Ex Ruolo (legge 39/89)

DECRETO DI ATTUAZIONE 26/10/2011 D.LGS. N. 59/10
(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 10 DEL 13.01.12)

ENTRATA IN VIGORE: 12 MAGGIO 2012
SCADENZA: 30 SETTEMBRE 2013

Trasmissione tardiva dell'aggiornamento dati

Sanzioni

Il **12 maggio 2012** è entrato in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che ha abolito (art. 73 D.lgs. 59/2010) il Ruolo Agenti d'Affari in Mediazione a suo tempo istituito dalla legge 39/89, obbligando tutti i soggetti iscritti in esso alla data del 12 maggio 2012 a presentare entro i termini stabiliti una pratica di AGGIORNAMENTO DATI.

Nel dettaglio il Decreto recita:

Art. 11

(Norme transitorie)

1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto compilano la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "MEDIATORI" per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.

La **scadenza**, inizialmente fissata appunto al 12 maggio 2013, era stata successivamente prorogata al **30 settembre 2013**. In base alla norma (art. 11, comma 1, di cui sopra) la mancata comunicazione entro il termine comporta l'avvio da parte della CCIAA della procedura di inibizione dell'attività mentre i requisiti professionali vengono comunque conservati per 4 anni dall'entrata in vigore del Decreto, quindi fino al **12 maggio 2016**: decorso anche questo termine senza che il soggetto abbia aperto una posizione di Impresa attiva nella mediazione, i requisiti professionali verranno a decadere d'ufficio obbligando il soggetto a ripetere tutto il percorso di accesso alla professione (ad oggi, in Lombardia: corso 220 ore + esame) per poter svolgere nuovamente la professione.

A termine scaduto, in data 1 ottobre, certamente per esubero di pratiche da evadere e per elevato numero di soggetti ancora inadempienti, alcune CCIAA decidono di accettare anche pratiche di aggiornamento dati tardive, a fronte del pagamento di sanzioni amministrative (peraltro di importi diversi a seconda delle CCIAA). Fra le CCIAA che stanno accettando pratiche di aggiornamento dati a termini scaduti ci sono la CCIAA di Milano e quella di Monza (che peraltro applicano sanzioni diverse). Abbiamo appreso dai siti internet e dagli sportelli informativi che dette CCIAA ricevono ed evadono le pratiche tardive e, a seguire, inviano notifica per il pagamento della sanzione.

Poiché la norma prevede l'inibizione dell'attività, in presenza di questa interpretazione da parte di alcune CCIAA, l'Associazione non può assumersi la responsabilità di proseguire nell'erogazione del servizio di assistenza alla compilazione ed all'invio delle pratiche di aggiornamento dati finché non vi saranno dei chiarimenti ufficiali (già richiesti) sulla legittimità di questa interpretazione.

Il termine del 30 settembre è invece perentorio per le pratiche di REA TRANSITORIO, sezione nella quale, appunto, non è più possibile iscriversi.

Invitiamo tutti i soggetti che al 30 settembre non hanno provveduto ad effettuare la trasmissione dell'aggiornamento dati di verificare con la propria CCIAA di riferimento se viene ammesso l'invio tardivo ed a quali condizioni. La pratica di invio, finché noi non riceveremo chiarimenti e quindi in momentanea sospensione del servizio, dovrà essere effettuata per tramite di intermediari autorizzati (commercialista).